

## VISITE DI IDONEITA' PER I VINCITORI DEI CONCORSI

Si precisa, rispetto a quanto indicato nel bando, che l'idoneità fisica all'impiego non presuppone l'assenza di limitazioni funzionali, ma è riferita alle compatibilità tra le residue (o diverse) abilità lavorative e le mansioni da assegnare al lavoratore (es. le limitazioni visive, al contrario di altre, non sono incompatibili con le mansioni di centralinista).

Le norme prevedono in taluni casi la facoltà e in altri il dovere del datore di lavoro di sottoporre i vincitori di concorso o il personale già assunto ad accertamenti sull'idoneità fisica all'impiego.

In calce sono riportate le norme che prevedono la sottoposizione agli accertamenti medici (non solo per i diversamente abili, ma per tutti gli aspiranti lavoratori e per i lavoratori).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°  
Dott. Moreno Veronese

---

### Disciplina degli accertamenti sanitari

art. 2. del D.P.R. 9-5-1994 n. 487. **Requisiti generali.**

1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

...

3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

**DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 (Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Art. 41.(Sorveglianza sanitaria)

...

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

**e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;**

**e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.**

**2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.**

....

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

**6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.**

....

Art. 42.

(Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica)

**1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.**